



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta dell'8.11.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in qualità di erede del genitore premorto, chiedeva alla banca convenuta il rilascio della dichiarazione di sussistenza di rapporti intrattenuti dal de cuius ai sensi dell'art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 346/1990.

Gli veniva comunicata, tra l'altro, l'esistenza di un libretto di deposito a risparmio nominativo con un saldo di € 30.763,67 intestato al congiunto.

Non rinvenendo il libretto in questione, il ricorrente presentava denuncia di smarrimento del titolo presso la locale stazione dei Carabinieri al fine di avviare la procedura di ammortamento ex lege n. 948/1951.



In data 21.3.2011, trascorso il termine di 90 giorni senza che fossero state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 4 della citata legge, reiterava la richiesta di duplicato del libretto.

La Banca -con nota del 31.3.2011- rendeva noto che in realtà il libretto in questione era "al portatore" e intestato al Comune: infatti, era stato acceso il 23.2.1988 su richiesta del de cuius in qualità di Sindaco con l'utilizzo di somme conseguenti da mutuo erogato in favore della Amministrazione comunale e costituite in pegno a favore della Banca. La circostanza che il libretto fosse stato erroneamente censito con l'intestazione della persona fisica richiedente era presumibilmente da attribuire a disguido verificatosi in occasione della migrazione degli archivi informatici, data l'operazione di fusione che aveva interessato l'emittente il titolo.

Con reclamo del 22.4.2011 il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'intermediario; invitava nuovamente la banca a rilasciare il duplicato del libretto di deposito e a rimborsare il relativo saldo in favore degli eredi legittimi o, in alternativa, a fornire prove documentali della circostanza che il predetto libretto non fosse riferito al de cuius.

La banca forniva riscontro con nota del 10.5.2011.

Il ricorrente ha quindi domandato all'Arbitro di condannare la banca al rilascio del duplicato del libretto nominativo intestato al proprio padre e al rimborso del relativo saldo agli eredi legittimi.

La Banca chiede al Collegio di respingere il ricorso alla luce delle prove documentali prodotte. Risulta invero allegata copia del libretto di deposito in questione e dell'atto di costituzione in pegno del titolo, entrambi del 23.2.1988.

Il ricorrente, dopo aver ricevuto le controdeduzioni, ha trasmesso repliche e ulteriore documentazione.

DIRITTO

Dall'esame delle prove documentali (con riferimento, in particolare, al tenore letterale ed alla movimentazione del libretto, nonché all'atto di relativa costituzione in pegno) è dato formarsi il convincimento (tale da rimanere insuperato da congetture e supposizioni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dubitative di segno contrario, destinate a cedere di fronte ad una ragionevole e logica ricostruzione della dinamica dei fatti) che il libretto in questione, al portatore, risulti intestato al Comune già rappresentato dal *de cuius* in qualità di Sindaco: esso è stato emesso il 23.2.1988 su richiesta di quest'ultimo e le somme depositate costituite in pegno in favore della banca giusta scrittura privata di pari data.

Al ricorrente, che tale è perchè erede, non spetta perciò il preteso diritto, siccome alieno dal patrimonio personale del suo dante causa: alienità che, peraltro, neppure la originaria manifestazione pretensiva aveva mai del tutto escluso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI